



EIOPA uso non riservato
EIOPA-BoS-19/040 IT
19 febbraio 2019

Raccomandazioni per il settore assicurativo in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Raccomandazioni

Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010¹ (regolamento EIOPA), l'EIOPA emette raccomandazioni per il settore assicurativo in caso di recesso del Regno Unito (di seguito RU) dall'Unione europea.
2. Queste raccomandazioni si basano sulla direttiva 2009/138/CE² (direttiva Solvibilità II), sulla direttiva (UE) 2016/97³ (IDD) e sugli orientamenti nonché su ulteriori strumenti pertinenti dell'EIOPA.
3. Le presenti raccomandazioni fanno seguito a una serie di pareri che l'EIOPA ha sviluppato per promuovere pratiche uniformi di vigilanza in conseguenza del recesso del RU dall'Unione europea.
4. Il recesso avrà luogo alla data di entrata in vigore di un accordo o, in assenza, due anni dopo la notifica del RU del recesso, vale a dire il 30 marzo 2019, in mancanza di una decisione di proroga del periodo di due anni.
5. Se il RU esce dall'UE senza la ratifica dell'accordo di recesso, esso diventa un paese terzo il 30 marzo 2019 e le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi del RU perdono il diritto di operare negli Stati membri in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi da Stato UE. Inoltre, i distributori del RU non registrati nell'UE a 27 non potranno più svolgere attività di distribuzione al suo interno.
6. L'UE e il RU hanno negoziato una proposta di accordo che include un periodo transitorio dopo il recesso, durante il quale il RU continuerebbe a fare parte del mercato unico. L'approvazione della proposta di accordo di recesso è ancora incerta in questa fase. Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo ha invitato a intensificare i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del RU, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili.⁴
7. L'articolo 41, paragrafo 4, della direttiva Solvibilità II richiede alle imprese di assicurazione di adottare misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. L'EIOPA ha formulato un parere⁵, il 21 dicembre 2017, in cui invita le autorità competenti ad assicurarsi che le imprese di assicurazione con attività transfrontaliere interessate dal recesso sviluppino piani di emergenza realistici

¹ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83)

² Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155)

³ Direttiva (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pagg. 19-59)

⁴ Cfr. conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo (articolo 50) il 13 dicembre 2018, paragrafo 5 (<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20022-2018-INIT/it/pdf>).

che definiscano misure atte a prevenire lo svolgimento di attività assicurative senza autorizzazione e garantire la continuità dei servizi dopo il recesso del RU, e che tali imprese attuino tali misure. Le misure a disposizione delle imprese di assicurazione del RU includono il trasferimento dei portafogli di un'impresa di assicurazione con business transfrontaliero a un'impresa di assicurazione con sede nell'UE a 27 e lo stabilimento di una sede secondaria per l'esercizio nell'UE a 27 dell'attività assicurativa da Stato terzo.

8. Molte imprese di assicurazione con sede nel RU o in Gibilterra, in particolare con una rilevante attività transfrontaliera nell'UE a 27, hanno preso provvedimenti e stanno attuando misure di emergenza. Tuttavia, a novembre 2018, 124 imprese di assicurazione del RU e di Gibilterra, pari allo 0,16 % di tutte le imprese di assicurazione del SEE-30, non disponevano di piani di emergenza o questi non erano sufficienti per prevenire lo svolgimento di attività assicurative senza autorizzazione e garantire la continuità dei servizi dopo il recesso del RU⁵. L'attività interessata è costituita da 9,1 milioni di assicurati e da passività assicurative del valore di 7,4 miliardi di EUR. La maggior parte delle attività (con passività assicurative per 5,4 miliardi di EUR) si riferisce a un numero limitato di imprese di assicurazione danni nel RU. Solo il 3 % degli assicurati potenzialmente interessati ha un contratto con imprese di assicurazione vita. L'attività restante è caratterizzata principalmente da un basso valore e passività a breve termine. Complessivamente, il 75 % dei contratti di assicurazione in questione appartiene a portafogli con premi medi contabilizzati inferiori a 100 EUR all'anno. In media, la durata residua delle passività per il 76 % dei contratti di assicurazione è meno di due anni. Sebbene ciò riguardi molti Stati membri dell'UE a 27, alcuni sono più specificamente colpiti in termini di numero di assicurati con un contratto transfrontaliero in vigore.
9. L'obiettivo generale di queste raccomandazioni è promuovere tra gli Stati membri la convergenza e la coerenza degli approcci in materia di vigilanza nel trattamento delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi del RU, emanando orientamenti sull'applicazione dell'attuale quadro giuridico alla luce degli accordi tra soggetti dell'UE e di paesi terzi.
10. Queste raccomandazioni valgono anche per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi con sede a Gibilterra.
11. Esse sono indirizzate alle autorità competenti. Fatte salve le disposizioni specifiche che descrivono gli obblighi che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono rispettare, il presente documento non intende imporre alcun obbligo diretto alle istituzioni finanziarie. Le istituzioni finanziarie devono rispettare il quadro di vigilanza o normativo applicato dalla loro autorità nazionale competente.
12. Se non definiti nelle presenti raccomandazioni, i termini assumono il significato definito negli atti giuridici citati nell'introduzione.

⁵ Parere dell'EIOPA sulla continuità del servizio alla luce del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (EIOPA-BoS-17/389)

⁶ Cfr. comunicazione dell'EIOPA del 5 novembre 2018, <https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-immediate-action-to-ensure-service-continuity-in-cross-border-insurance-.aspx>.

13. Le raccomandazioni si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del RU e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Raccomandazione 1 – Obiettivo generale

14. Per quanto riguarda il trattamento delle attività transfrontaliere delle imprese di assicurazione del RU, le autorità competenti dovrebbero puntare a ridurre al minimo il pregiudizio arrecato agli assicurati e ai beneficiari in base alle norme UE e nazionali applicabili.

Raccomandazione 2 –Chiusura ordinata delle attività in essere

15. Le autorità competenti dovrebbero applicare un quadro giuridico o strumenti per agevolare la liquidazione ordinata delle attività che sono diventate non autorizzate o esigere che le imprese di assicurazione adottino tempestivamente tutte le misure necessarie per ottenere l'autorizzazione ai sensi del diritto dell'Unione.
16. Le autorità competenti dovrebbero impedire che le imprese del RU concludano nuovi contratti di assicurazione o prevedano una nuova copertura assicurativa, rinnovino, proroghino, aumentino o riprendano la copertura assicurativa in base ai contratti di assicurazione esistenti nella loro giurisdizione, fintanto che non siano autorizzate a effettuare tali attività assicurative in base al diritto dell'Unione. Ciò non pregiudica i diritti degli assicurati di esercitare un'opzione o un diritto a realizzare le prestazioni pensionistiche in un contratto assicurativo esistente.
17. Le autorità competenti dovrebbero adoperarsi in ogni modo per vigilare sulle attività transfrontaliere delle imprese di assicurazione del RU nelle rispettive giurisdizioni. La supervisione dovrebbe comprendere la vigilanza della condotta e, in collaborazione con le autorità di vigilanza del RU, un monitoraggio adeguato dei rilevanti aspetti prudenziali delle attività transfrontaliere, tra cui la posizione patrimoniale dell'impresa del RU. La vigilanza dovrebbe essere basata sul rischio e tenere conto del principio di proporzionalità.

Raccomandazione 3 – Autorizzazione di sedi secondarie da Stato terzo

18. In conformità con l'articolo 162 della direttiva Solvibilità II, le imprese di assicurazione del RU possono richiedere l'autorizzazione a svolgere le attività transfrontaliere per mezzo di una sede secondaria da Stato terzo in uno Stato membro e garantire quindi di poter esercitare le attività transfrontaliere in quello Stato membro.
19. Nel valutare se le condizioni giuridiche per l'autorizzazione di una tale sede secondaria siano soddisfatte, le autorità competenti dovrebbero applicare il principio di proporzionalità e tenere conto della circostanza che l'impresa di assicurazione del RU era soggetta ai requisiti della direttiva Solvibilità II prima del recesso del RU.
20. Laddove possa accelerare la procedura di autorizzazione, le autorità competenti dovrebbero considerare la limitazione dell'autorizzazione della succursale alla liquidazione delle attività esistenti.

Raccomandazione 4 - Decadenza dall'autorizzazione

21. Laddove il quadro giuridico di uno Stato membro includa disposizioni sul trattamento delle imprese di assicurazione in seguito alla decadenza dall'autorizzazione di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Solvibilità II, le autorità competenti dovrebbero valutare l'applicazione di queste disposizioni alle imprese di assicurazione del RU nella rispettiva giurisdizione dopo il recesso di tale Stato. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero compiere ogni sforzo per assicurare una applicazione efficace di tali disposizioni, in collaborazione con le autorità di vigilanza nel RU.

Raccomandazione 5 – Trasferimenti di portafoglio

22. Le autorità competenti dovrebbero consentire il completamento dei trasferimenti di portafoglio dalle imprese di assicurazione del RU a quelle dell'UE a 27, purché sia stato avviato prima della data del recesso. A tale scopo, le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente con le autorità di vigilanza del RU tenendo conto dei requisiti dell'articolo 39 della direttiva Solvibilità II e delle disposizioni della sezione 4.2.1. della decisione del Consiglio delle autorità di vigilanza sulla collaborazione tra le autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni degli Stati membri dello Spazio economico europeo del 30 gennaio 2017 (EIOPA-BoS-17/014). Le autorità competenti dovrebbero intendere avviato un trasferimento di portafoglio qualora le autorità di vigilanza del RU abbiano loro notificato l'inizio del trasferimento e l'impresa di assicurazione del RU abbia pagato le spese previste per la transazione alla/e autorità di vigilanza nel RU e nominato un esperto indipendente per il trasferimento.

Raccomandazione 6 – Modifica della dimora o dello stabilimento abituali dell'assicurato

23. Laddove un assicurato o un'entità giuridica con dimora o stabilimento abituale nel RU abbia concluso un contratto di assicurazione sulla vita con un'impresa di assicurazione del RU e successivamente abbia cambiato la propria dimora o lo stabilimento abituale in uno Stato membro dell'UE a 27, le autorità competenti dovrebbero tenere conto nella valutazione di vigilanza che il contratto di assicurazione è stato concluso nel RU e che l'impresa di assicurazione di tale paese non ha reso servizi transfrontalieri all'UE a 27 per questo contratto.

24. Le autorità competenti dovrebbero applicare lo stesso approccio ai contratti di assicurazione danni che non si riferiscono a beni immobili o a beni immobili e al loro contenuto o a veicoli.

Raccomandazione 7 – Cooperazione fra autorità competenti

25. Se una impresa di assicurazione del RU intrattiene attività transfrontaliere con più di uno Stato membro, le autorità competenti di tali Stati dovrebbero collaborare per la vigilanza delle attività, in particolare scambiando le seguenti informazioni e tenendo conto del principio di proporzionalità:

- (a) la natura e la portata delle attività transfrontaliere nella loro giurisdizione;

- (b) misure adottate o pianificate dall'impresa per garantire una chiusura ordinata delle attività transfrontaliere;
- (c) misure di vigilanza adottate o, se necessario, da adottare dall'autorità competente nei confronti dell'impresa;
- (d) qualsiasi questione relativa alla condotta o alla solvibilità riguardante l'impresa.

26. Se ritenuto necessario, l'EIOPA può istituire una piattaforma di cooperazione per una impresa specifica con la partecipazione delle autorità competenti interessate. Le autorità competenti dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari per partecipare alla piattaforma.

Raccomandazione 8 – Comunicazione agli assicurati e ai beneficiari

27. Le autorità competenti dovrebbero mettere al corrente le imprese di assicurazione del RU con attività transfrontaliere nel loro Stato membro della necessità informare gli assicurati e i beneficiari dei contratti interessati dagli effetti del recesso del RU sulle conseguenze che ne discendono nella sfera dei diritti e degli obblighi degli assicurati e dei beneficiari relativamente a tali contratti.

28. Le autorità competenti dovrebbero cancellare le imprese di assicurazione del RU dal relativo registro nazionale a partire dalla data del recesso e informare il pubblico sul quadro giuridico applicabile alle attività transfrontaliere delle imprese di assicurazione del RU.

Raccomandazione 9 – Attività di distribuzione

29. Le autorità competenti dovrebbero garantire che siano stabiliti e registrati nell'UE a 27 gli intermediari e le entità del RU che intendono continuare o iniziare un'attività di distribuzione in relazione ad assicurati e per i rischi dell'UE a 27 dopo il recesso del RU in linea con le relative disposizioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli intermediari, che sono soggetti giuridici stabiliti e registrati nell'Unione, dimostrino un livello adeguato di strutturazione a livello societario, proporzionata alla natura, portata e complessità delle loro attività. Questi intermediari non dovrebbero presentare le caratteristiche di una scatola vuota. Inoltre, i requisiti professionali e organizzativi previsti dalla direttiva in materia di distribuzione assicurativa devono essere soddisfatti nel continuo.

Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare, nell'ambito del diritto nazionale, disposizioni particolari per gli intermediari di Stati terzi, purché venga garantita la parità di trattamento rispetto agli intermediari operanti nel rispettivo mercato.

30. Nel valutare se uno specifico intermediario o entità del RU fornisca attività di distribuzione nell'UE, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione che solo l'applicazione coerente e uniforme della direttiva in materia di distribuzione assicurativa può garantire lo stesso livello di protezione per i consumatori e condizioni di equità nell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero garantire che tutti gli intermediari che svolgono attività di distribuzione rivolte ad assicurati e riguardanti rischi dell'UE a 27 rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa.

31. A tale scopo, le autorità competenti dovrebbero valutare i modelli di distribuzione rispetto alla definizione di attività di distribuzione come prevista dalla direttiva in materia di distribuzione assicurativa.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

32. Il presente documento contiene le raccomandazioni emanate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
33. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi alle presenti raccomandazioni dovrebbero integrarle in modo appropriato nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
34. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi alle presenti raccomandazioni, indicandone i motivi laddove non intendano conformarsi, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
35. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi in materia di segnalazione e segnalate come tali.

Disposizione finale sul riesame

36. Le presenti raccomandazioni sono oggetto di riesame da parte dell'EIOPA.